



Dr ANDREA PROTO
NOTAIO

REPERTORIO N.16993

RACCOLTA N.12777

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"LA FENICE ONLUS" CON SEDE IN CATANZARO.-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo, in Crotone, nel mio studio sito alla via Silvio Paternostro, alle ore dodici.-----

Avanti a me dott. Andrea Proto, notaio in Crotone, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme;-----

-----E' PRESENTE:-----

1) - CAVALIERE GIUSEPPE, nato a Catanzaro il 29 agosto 1970, ivi residente, via Francesco Crispi, n. 158, codice fiscale CVL GPP 70M29 C352B, in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione "LA FENICE ONLUS", con sede in Catanzaro, via A. Frangipane, n. 2, costituita con atto a rogito notaio Paola Gualtieri di Catanzaro del 26 febbraio 2009, repertorio n. 148685, raccolta n. 42691, codice fiscale 97059660791. -----

Sono anche presenti gli associati:-----

2) GRASSI NELLO, nato a Catanzaro il 19 ottobre 1967, codice fiscale GRS NLL 67R19 C352N, residente a Catanzaro, via Girolamo De Rada, n. 39;-----

CANNISTRA' EMANUELE, nato a Catanzaro il 31 luglio 1957, codice fiscale CNN MNL 57L31 C352X residente a Catanzaro, via Alfonso Frangipane, n. 2.-----

4) ROMANO FILIPPO, nato a Catanzaro il 29 gennaio 1973, codice fiscale RMN FPP 73A29 C352W, residente a Belcastro, contrada Magliacane.-----

5) CANNISTRA' ANTONIO, nato a Catanzaro il 26 agosto 1991, codice fiscale CNN NTN 91M26 C352Y, residente a Rende, via Giulio Cesare, n. 18.-----

6) COSCO GIOVANNI, nato a Catanzaro il giorno 11 maggio 1981, codice fiscale CSC GNN 81E11 C352M, residente a Catanzaro, via Solferino.-----

-----& & & & & & &-----

Essi comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono:-----

- che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria dell'associazione "LA FENICE ONLUS" con sede in Catanzaro, alla via A. Frangipane, n. 2, come sopra costituita, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE PER ADEGUARLO ALLA DISCIPLINA DI CUI AL DLGS N. 117, DEL 3.7.2017, AVENTE AD OGGETTO "CODICE DEL TERZO SETTORE", A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.---

2) VARIE ED EVENTUALI,-----

Assume la presidenza, a norma di statuto, il comparente Cavaliere Giuseppe, nella suddetta qualità di presidente del consiglio direttivo, il quale constata:-----

- che in data 5 gennaio 2021 si è riunita nella sede sociale l'assemblea degli associati di detta associazione, il cui verbale, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel quale si prende atto della necessità di adeguare il vigente statuto dell'associazione alla disciplina di cui al DLGS n. 117/2017.-----

- che sono presenti, oltre al suddetto presidente, anche gli altri associati, come sopra costituiti, i quali, congiuntamente, rappresentano tutti gli altri associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati: signori: Caridà Giuseppe, Cannistrà Luciano, Sorrentino Maurizio Alessandro, Chianesi Mirko, Corsi Raffaele Antonio, Caridà Francesco, Greco Giovanni, Mazzei Francesco, Biamonte Pasquale, Biamonte Eugenio, Abramo Ennio, Mungo Antonio, Frangipane Giampiero, Palmisani Marcello, Gregoraci Raffaele, Ferraro Gabriele, Bocchinfuso Francesco Giuseppe Antonio, Ammendola Michele, Maviglia Giuseppe, Palmieri Ennio, Naty Saverio, Pietramala Raffaele, Aloisi Francesco;-----

per delega contenuta nel suddetto verbale del 5 gennaio 2021, come sopra allegato al presente atto; e, pertanto, che sono presenti o rappresentati tutti gli associati.---
Pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita perchè in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 9, 5^a comma del vigente statuto sociale.-----

Prende la parola il presidente, il quale espone la necessità di introdurre nel vigente statuto tutte le disposizioni previste dal suddetto DLGS N. 117, DEL 3.7.2017, che non fossero già contenute nello stesso.-----

Propone quindi:-----

1) - di modificare l'art. 1 di detto statuto, relativamente alla denominazione dell'associazione, che viene modificata in "LA FENICE-ENTE DEL TERZO SETTORE - (IN SIGLA E.T.S)".-----

2) - di aggiungere all'art 4 una lettera d) del seguente tenore:-----

"E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo".-----

3) - di aggiungere al primo comma dell'art. 5 le parole "L'ammissione del nuovo associato dovrà essere approvata con il voto favorevole di 2/3 dei membri del consiglio direttivo". Lo stesso quorum vale per le eventuali delibere di esclusione degli Associati".-----

4) - di aggiungere all'art. 5 un ultimo comma del seguente tenore:-----

- "Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, sia personalmente, che a mezzo di professionista di sua fiducia espressamente autorizzato".-----

5)- di aggiungere all'art. 23 un ultimo comma del seguente tenore:-----

"Il parere dell'organismo di controllo (Ufficio del RUNTS), circa la devoluzione del patrimonio dell'associazione, è consultivo".-----

6) - di sostituire l'art. 25 dello statuto con il seguente:-----

Art. 25 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, ED IN PARTICOLARE LE NORME DI CUI AL DLGS 3.7.2017, N. 177.-----

Inoltre, per quanto riguarda le "varie ed eventuali" all'ordine del giorno, il presidente propone di modificare l'indirizzo della sede sociale, da via Frangipane, n. 2, a via Ercolino Scalfaro, n. 30, sempre nel comune di Catanzaro. -----

-----& & & & &-----

Il presidente mette quindi ai voti l'approvazione delle suddette modifiche.-----

L'assemblea, udite le proposte del presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvarle integralmente.-----

Pertanto si allega al presente verbale sotto la lettera "B" il testo integrale dello statuto, aggiornato con dette modifiche.-----

Il presidente viene autorizzato ad eseguire tutte le formalità necessarie per la pubblicazione ed esecuzione della presente deliberazione, e ad apportare da solo al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente necessarie per adeguare la presente delibera a norme di legge imperative.-----

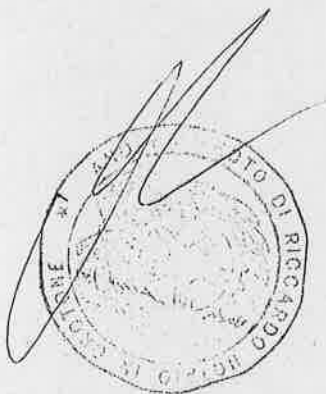
Il presente atto, a cura di me notaio, sarà depositato, con i relativi allegati, presso l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, per la relativa iscrizione, a norma dell'art. 22, 2^ comma, del DLGS 3.7.2017. N. 117. -----

Non essendovi altro su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e trenta.-----

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia su sei facciate e parte del-

la settimana di due fogli, e da me notaio letto, insieme
agli allegati, ai comparenti, che lo approvano.-----
Chiuso e sottoscritto il presente verbale alle ore dodici
e quarantacinque.-----
firmato: Cavaliere Giuseppe; Grassi Nello; Cannistrà Ema-
nuele; Romano Filippo; Cannistrà Antonio; Cosco Giovanni-
firmato: Andrea Proto - Notaio-----
segue impronta del sigillo-----

1)



A

100



A

16883
12777
LA FENICE ONLUS
Via A. Frangipane n.2
88100 Catanzaro
C.F. 970

42

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di gennaio, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "La Fenice Onlus", presso i locali sociali alle ore 18.00, per discutere deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Modifiche statutarie per l'adeguamento alla disciplina di cui al d.lgs 117/2017 s.m.i. e al d.lgs 112/2017 e s.m.i.

Sono presenti tutti i soci riportati nel libro soci. Assume la Presidenza, per come previsto dallo Statuto il Presidente, Avv. Giuseppe Cavaliere, e chiama a fungere da Segretario l'Avv. Francesco Mazzei

Considerata regolarmente convocata l'assemblea e legalmente aperta la seduta, il Presidente comunica che:

La scadenza per l'adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore con l'utilizzo di maggioranze semplificate slitta al 31 marzo 2021 (ai sensi dell'art.101 comma 2 del Dlgs 117/2017).

La modifica approvata prima in Senato e poi alla Camera è inserita nella conversione del decreto legge 125/2020 dello 12 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza per Covid-19.

Pertanto, entro 31 marzo 2021 (ai sensi dell'art.101 comma 2 del Dlgs 117/2017), le ODV, le APS e le ONLUS devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa, con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea.

Il nuovo termine va così ad avvicinarsi a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), che sarà prossimamente definito con provvedimento del Ministero del Lavoro, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico (art. 30 del DM 106/2020). Allo stato attuale l'operatività del nuovo registro è stimata nel mese di aprile 2021.

Oltre ad avere un'applicazione limitata sotto il profilo soggettivo la possibilità di avvalersi del regime "semplificato" di adeguamento ai sensi dell'art.101 comma 2 del Dlgs 117/2017 è circoscritta a quelle modifiche volte a recepire disposizioni inderogabile del codice del Terzo Settore o ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il codice richiede la previsione di una espressa deroga.

La potestà modificativa dello statuto secondo il regime "semplificato" è destinata ad estinguersi solo dopo il 31 marzo 2021. E' stato precisato che eventuali adeguamenti statutari già intervenuti non consumano la proposta di apportare, entro tale termine, ulteriori modifiche allo statuto secondo il predetto regime di favore, sempre nel rispetto dei limiti indicati dalla norma (Cir. Min. Lavoro, 31 maggio 2019 n. 13).





LA FENICE ONLUS
Via A. Frangipane n.2
88100 Catanzaro
C.F. 97059660791

Dopo lo spirare del predetto termine, resta possibile l'adozione delle delibere di adeguamento, le quali però dovranno essere assunte con le modalità ed i quorum previsti per le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (art. 21 comma 2.c.c.).

Tale aspetto va messo in relazione con le procedure di iscrizione al RUNTS, nell'ambito delle quali gli uffici saranno chiamati ad accertare la **conformità degli statuti** alle disposizioni del Dlgs. 117/17.

Nella bozza in esame, sono trattate le principali modifiche statutarie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in particolare:

- Il cambio di denominazione da ONLUS ad ETS rimuovendo anche la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e prevedendo la relativa sostituzione con la locuzione "ente del Terzo settore";
- L'ammissione di nuovi associati, del diritto di esame dei libri sociali, del recesso ed esclusione degli associati, del diritto di voto e della rappresentanza in assemblea;
- Le competenze dell'organo assembleare;
- L'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio;
- Che le risorse a disposizione dell'ETS, devono essere utilizzate "per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L'Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e di estinzione dell'ente. Devoluzione subordinata al parere positivo dell'Ufficio del RUNTS;
- La possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- L'Organo di controllo negli ETS.

Poiché il termine di adeguamento statutario è rinviato al 31 marzo 2021, entro tale data le dovranno effettuarsi per tempo adeguate valutazioni di opportunità e di convenienza circa i costi e i benefici (anche fiscali) in caso di ingresso o meno nel terzo settore.

L'ingresso negli ETS da parte della ONLUS vi è il mantenimento:

- del patrimonio sociale, poiché l'iscrizione nel RUNTS non integra la perdita di qualifica né ipotesi di scioglimento senza alcun obbligo devolutivo;
- del beneficio del 5 per mille al cui elenco potranno accedervi soltanto gli ETS;
- di alcuni indubbi vantaggi fiscali, ancorché più limitati rispetto alle attuali previsioni tributarie di decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito.



L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito e visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera:

- 1) Di prendere atto ed approvare le comunicazioni del Presidente;
- 2) Di approvare le singole modifiche statutarie proposte per l'adeguamento alla disciplina di cui al d. lgs 117/2017 e al d. lgs 112/2017 e s.m.i.;
- 3) Di approvare integralmente il nuovo statuto per come adeguato alla disciplina di cui al d. lgs 117/2017 e al d. lgs 112/2017 e s.m.i., che viene sottoscritto da tutti i presenti;
- 4) Di delegare i Sigg.: Cavaliere Giuseppe, Grassi Nello, Cannistrà Emanuele, Filippo Romano, Cannistrà Antonio e Cosco Giovanni a costituirsi d'innanzi il notaio che sarà individuato dal Consiglio Direttivo, al fine di rendere lo statuto, approvato e sottoscritto, in forma pubblica.

Alle ore 20,00, il Presidente dichiara conclusi i lavori e si procede a redigere il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Francesco Mazza

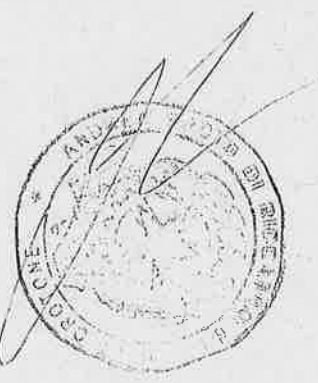
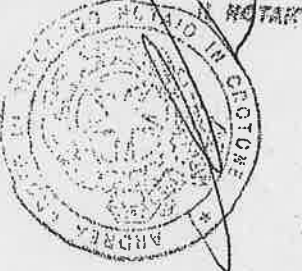
LA FENICE ONLUS
Via A. Frangipane n. 2
88100 Catanzaro
C.F. 97059660791

Il Presidente
Giuseppe Cavaliere

REPERTORIO
16992

E' copia conforme all' originale
fogli 40-44 del libro
Verbali Assemblee
per esposto in visione della Associazione
"LAFENCE ONIOS"
sede in Cotrone - Via A. Frangipani, 2
di 82 fogli.

Si rilascia a richiesta per gli usi di legge.
Cotrone, 11 05 MARZO 2021



Allegato "B" all'atto N. 16993/12777 di repertorio-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - E costituita un'associazione avente le caratteristiche di cui all'art. 4 del DLGS 3.7.2017, N. 117, sotto la denominazione:-----

"LA FENICE ENTE DEL TERZO SETTORE (in sigla ETS)"-----

L'Associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS.-----

Art. 2 - L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.-----

In particolare, le finalità perseguite sono la promozione, la valorizzazione ed il sostegno delle istanze di sviluppo sociale, civile, economico e culturale emergenti nei paesi del terzo mondo su base sostenibile e di partecipazione in un'ottica di reciproco scambio. Inoltre, si impegna nel promuovere progetti di natura socio sanitaria e di volontariato nei paesi sottosviluppati con l'ottica di migliorare le condizioni di vita e di educare e formare la popolazione locale in questo processo di sviluppo e di presa di coscienza delle proprie potenzialità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'associazione sono:-----

- * realizzazione e gestione - in proprio o tramite affidamento a terzi - di strutture per la terza età (cd. "Asili per Anziani che si trovano in situazione di svantaggio per come previsto dal D.Lgs. n.460/97 e dalla circolare ministeriale n. 168/E del 26/06/1998") al fine di fornire una serie di servizi che vanno dall'organizzazione di attività di intrattenimento sociale, sportivo e culturale, all'assistenza medica, infermieristica, farmaceutica, tutelare e fisioterapica. Inoltre, potrebbero essere attivati anche servizi di riabilitazione ortopedica, di ricovero temporaneo o stagionale, di sollievo alle famiglie momentaneamente in difficoltà nella cura ai familiari anziani;-----

- * realizzazione e gestione - in proprio o tramite affidamento a terzi - di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo ovvero in zone di guerra al fine di fornire una serie di servizi volti all'assistenza medica, infermieristica e farmaceutica;-----

- * realizzazione di progetti (ad esempio: favorire e sviluppare le adozioni a distanza e realizzare iniziative nazionali ed internazionali per il sostegno a distanza di bambini poveri, ecc.) a favore dei Bambini delle zone in via di sviluppo;-----

- * promozione integrale della persona umana mediante la realizzazione di programmi socio-sanitari di sviluppo strutturale e di emergenza mediante l'insediamento di strutture stabili

o anche temporanee utili alla realizzazione dei predetti programmi;-----

collaborazione con i Ministeri Italiani ed Esteri interessati alla cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo anche mediante lo studio, la progettazione e la realizzazione di specifici progetti in accordo con gli organi ministeriali o per loro conto;-----

* collaborazione con le organizzazioni internazionali e le loro Agenzie, con ospedali, cliniche ed istituti universitari, scuole di specializzazione, società scientifiche e mediche, laboratori farmaceutici al fine di formare il proprio personale medico-specialistico e tecnico idoneo all'espletamento delle attività sociali;-----

* programmazione, gestione ed organizzazione di attività culturali, atte a far conoscere la realtà della situazione socio-sanitaria dei paesi in via di sviluppo in ambiti di incontri, mostre, corsi, conferenze, per lo sviluppo della multiculturalità in Italia ed in Europa;-----

* sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine-----

e grado ai problemi dei paesi in via di sviluppo ovvero delle popolazioni che vivono in zone di guerra attraverso iniziative di informazione finalizzate a creare una cultura di pace e solidarietà nel pieno rispetto dei diritti umani a prescindere dal sesso, dalla religione, dalla cultura e dalle condizioni economiche;-----

* raccolta di risorse umane ed economiche a sostegno di progetti umanitari;-----

* aiuto e collaborazione con entità che fomentano e sviluppano fini analoghi a quelli dell'associazione.-----

L'associazione non potrà svolgere invece attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.-----

L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e della circolare ministeriale n.168/E del 26/06/1998.-----

L'associazione si prefigge di assumere la qualifica di ETS, nel rispetto del citato D. Lgs. 117 DEL 2017.-----

Art. 3 - L'associazione ha sede in Catanzaro alla Via Ercolino Scalfaro, n. 30.-----

Con delibera dell'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza.-----

Spetta, invece, all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, nonché istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con "rappresentanza sta-

bile", sia in Italia che all'estero.-----

Art. 4 - Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:-----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;-----

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;-----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

a) dalle quote associative stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea;-----

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;-----

c) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).-----

Il contributo associativo è intrasmissibile, irripetibile e non rivalutabile.-----

d) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art. 5 - Sono soci dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.-----

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, che le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa per l'anno in corso.-----

L'ammissione del nuovo associato dovrà essere approvata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio direttivo. Lo stesso quorum vale per le eventuali delibere di esclusione degli associati.-----

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione nei termini e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.-----

I soci dell'Associazione si distinguono in:-----

1 - soci fondatori: le persone fisiche, giuridiche o enti che hanno firmato l'atto costitutivo;-----

2 - soci operativi: le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio stesso;-----

3 - soci onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.-----

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.-----

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.-----

L'adesione all'associazione comporta per tutti i soci maggiori d'età - a qualunque delle categorie sopra indicate appartenga - il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.-----

E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

La qualità di socio si perde per decesso, scioglimento o liquidazione, per dimissioni, per morosità o per esclusione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo,-- deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti; deve specificatamente essere motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato.-----

I soci possono essere esclusi per gravi motivi, ed in particolare:-----

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del regolamento o alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi; ed in genere in caso di inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto;-----

b) in caso di giudizi pendenti a loro carico, salva la possibilità di essere riammessi in caso di definizione positiva del giudizio.-----

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.-----

Art. 6 - Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.-----

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, sia personalmente, che a mezzo di professionista di sua fiducia, espressamente autorizzato.-----

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché alle direttive ed alle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.-----

Art. 7 - Gli Organi dell'Associazione sono:-----

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica, salvo che per il/i Revisore/i non soci, giu-



sta quanto previsto dal successivo articolo 20.-----

Art. 8 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.-----

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.-----

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:-----

a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;-----

b) approvare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;-----

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e indicare il numero dei componenti;-----

d) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

e) approvare i regolamenti interni che dovessero essere elaborati dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche.

L'Assemblea straordinaria, invece, ha il compito di:-----

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;-----

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 9 - L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.-----

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, inviata o consegnata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.-----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

In mancanza di tali formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore o i componenti il Collegio dei Revisori.-

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella sopra stabilita usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea, quale, ad esempio, l'affissione nei locali della sede dell'associazione.-----

Art. 10 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.-----
Ogni Socio ha diritto ad un voto.-----

E' escluso il voto per corrispondenza, così come previsto dalla Circolare n. 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze.---

Art. 11 Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.-----

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.--
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.-----

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci ed il parere favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, eventualmente espresso anche in separata deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente: in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.-----

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona-----

nominata dall'Assemblea.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in Più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, esse provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel-----
luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.---

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

metta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, di dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamare il risultato.-----
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso o dal Notaio.-----
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.-----

Le deliberazioni dell'assemblea saranno affisse presso la sede dell'associazione per i quindici giorni consecutivi alla loro adozione.-----

Art. 12 - L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea tra i soci che ne determinerà di volta in volta il numero: due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti tra i soci fondatori, su designazione dei fondatori stessi.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, pertanto gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'associazione, fatta eccezione per quelle che in virtù di legge o del presente statuto sono riservate alla competenza dell'assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo deve, quindi, tra l'altro:-----
1. eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;-----

2. attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea, eseguire le deliberazioni dell'assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;-----

3. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;-----

4. deliberare circa l'ammissione dei soci;-----

5. deliberare circa l'esclusione dei soci;-----

6. nominare i componenti del Comitato Scientifico, previa determinazione del loro numero;-----

7. assumere eventuale personale dipendente;-----

8. stabilire le quote annuali dovute dai Soci.-----

9. redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.-----

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.-----

Art. 13 - Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e approvare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.-----

Il detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.-----

Art. 14 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica

tre anni e sono rieleggibili.-----

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 12 del presente statuto: gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.-----

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio stesso.-----

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima: solo in caso di urgenza il--

Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.-----

La convocazione della riunione deve essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, anche a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.-----

Qualora siano presenti tutti i membri in carica, il Revisore o i componenti il Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo potrà deliberare validamente anche in assenza di dette formalità.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

* che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

* che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Art. 16 - Per la validità della riunione del Consiglio Direttiva è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.-----

La riunione è presieduta dal Presidente [dell'Associazione] o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente: in assenza di anche di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.-----

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona



designata da chi presiede la riunione.-----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.-----

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.-----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno affisse
presso la sede dell'associazione per i quindici giorni succes-
sivi alla loro adozione.-----

Art. 17 - Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti
compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro
dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'As-
semblea.-----

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta ad esso il
compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predi-
porre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo
dell'Associazione.-----

Art. 18 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra
soci fondatori eletti in seno al Consiglio.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le adunanze
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.-----

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti
provvedimenti, ancorchè ricadenti nella competenza del Consi-
lio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza: detti
provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio che a
tal fine dovrà essere tempestivamente convocato dal Presidente
medesimo.-----

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati opera-
tivi e tecnici determinandone la durata, le modalità di fun-
zionamento, gli obiettivi.-----

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi
altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal
vicepresidente.-----

Art. 19 - Il Comitato Scientifico, nel quale tutti i settori
sono rappresentati di norma in egual misura, è eletto dal Con-
siglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica
tre anni.-----

Possano essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico
esclusivamente persone di alta qualificazione scientifica e
professionale, che rispondano per le loro specifiche caratte-
ristiche agli scopi ed alle esigenze dell'Associazione. I mem-
bi possono essere riconfermati.-----

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente e
designa il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del
Consiglio Direttivo.-----

Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:-----

- elabora linee programmatiche in merito all'attività scien-
tifica dell'Associazione;-----
- presenta proposte ed esamina programmi e progetti scienti-

fici e di ricerca;-----

3 - svolge attività di consulenza per il Consiglio Direttiva, per il Presidente su tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico.-----

Il funzionamento del Comitato Scientifico è stabilito da apposito regolamento interno approvato dallo stesso comitato.-----

I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Art. 20 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore o da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i soci o anche tra persone estranee all'associazione: durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Detto organo dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redigere una relazione ai bilanci, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Associazione, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.-----

L'esito dei controlli sarà trascritto su apposito libro.-----

Il Revisore Unico o il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.-----

Al Revisore Unico o ai membri del Collegio dei Revisori, se soci, non spetta alcun compenso tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della sua funzione. Nel caso che il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori siano non Soci, l'eventuale compenso verrà determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.-----

Art. 21 - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto, ai sensi di legge dal Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.-----

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro il mese di novembre.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei venti giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che intendessero consultarli e rimarranno affissi presso la sede legale per i dieci giorni successivi all'approvazione.-----

Art. 22 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca-

vitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

art. 23 - In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.-----

Il parere dell'organismo di controllo (Ufficio del Runts) circa la devoluzione del patrimonio dell'associazione è consultivo.-----

art. 24 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile con delibera dell'assemblea straordinaria.-----

art. 25 - Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, **ed in particolare le norme del DLGs 3.7.2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.**-----

Registrato al Protocollo del 12 MAR. 2021

n. 1075 serie 4/t Copia conforme

all'atto finale con cui il M. si è

